

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE  
DELLA  
TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

**I N D I C E**

**Titolo I Principi generali**

- Art.1 Istituzione della Tariffa
- Art.2 Oggetto del regolamento
- Art.3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
- Art.4 Criteri di determinazione della Tariffa

**Titolo II Obbligazione Tariffaria**

- Art.5 Presupposto della Tariffa
- Art.6 Soggetti passivi
- Art.7 Superfici soggette a Tariffa
- Art.8 Locali ed aree escluse dalla Tariffa
- Art.9 Obbligo di denuncia

**Titolo III Criteri di commisurazione della Tariffa**

- Art.10 Determinazione della Tariffa
- Art.11 Articolazione della Tariffa
- Art.12 Commisurazione temporale della Tariffa
- Art.13 Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche
- Art.14 Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche
- Art.15 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche
- Art.16 Utenze non stabilmente attive
- Art.17 Utenze non domestiche temporanee

Art.18 Applicazione e riscossione della Tariffa

Art.19 Rimborsi

#### **Titolo IV Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni**

Art.20 Riduzioni ad utenze non stabilmente attive

Art.21 Riduzioni ad utenze situate fuori dall'area di raccolta

Art.22 Agevolazioni incentivanti la raccolta differenziata di RSU

Art.23 Agevolazioni incentivanti il recupero di RSAU

Art.24 Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico

#### **Titolo V Controlli**

Art.25 Poteri di controllo

Art.26 Esito dei controlli e dovere di comunicazione

Art.27 Omissioni, violazioni e penalità

Art.28 Sanzioni amministrative

Art. 29 Termine di prescrizione

#### **Titolo VI Norme transitorie e finali**

Art.30 Disposizioni transitorie

Art 31 Entrata in vigore

## **Titolo I**

### **Principi generali**

#### **Art.1**

#### **Istituzione della Tariffa**

1. Nel Comune di Livorno è istituita la Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito definita Tariffa) di cui all'art. 49 comma 2 del D.lgs. n.22/97 e del D.P.R. n. 158/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'applicazione e riscossione della Tariffa ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D.Lgs.n.22/97 è affidata alla Azienda Ambientale di Pubblico Servizio - A.AM.P.S. Spa (di seguito definito Gestore), che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa ai sensi dell'art.113, comma 5, lettera c) del D.lgs. n.267/00 e successive integrazioni e modificazioni, secondo le modalità stabilite dal relativo contratto di servizio.
3. Non è soggetta all'applicazione della Tariffa di cui al presente regolamento la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi non domestici di cui all'art.7, commi 3 e 4 del D.lgs.n.22/97.

#### **Art.2**

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa, stabilendo, in particolare, condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le misure delle penalità applicabili nei casi di inadempienza.

#### **Art.3**

#### **Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della Tariffa.
2. Il Gestore provvede allo svolgimento di tutto il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel rispetto dei principi di universalità, inderogabilità, equa distribuzione sul territorio e sicurezza.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della Tariffa.

#### **Art.4**

#### **Criteri di determinazione della Tariffa**

1. La Tariffa di riferimento è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta motivata del Gestore in relazione al Piano Finanziario di cui all'art.49, comma 8 del D.lgs.n.22/97 e dell'art.8 del D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto degli obiettivi di

miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La Giunta Comunale delibera, conseguentemente, le tariffe da applicare per l'anno successivo per ogni tipologia di utenza.
3. In caso di mancata adozione delle suddette tariffe si intendono prorogate quelle in vigore.
4. La Tariffa è commisurata ad un anno solare ed ogni annualità costituisce un'autonoma obbligazione in capo all'utente obbligato.
5. La determinazione della Tariffa è distinta in riferimento alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

## **Titolo II** **Obbligazione Tariffaria**

### **Art.5**

#### **Presupposto della Tariffa**

1. La Tariffa è dovuta per l'occupazione ovvero la conduzione di locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel perimetro del territorio comunale.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dalla data in cui ha inizio l'occupazione o la conduzione da parte dell'utente.
3. L'occupazione o la conduzione di un locale per un'utenza domestica o per un'utenza non domestica si presume dall'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica e della telefonia fissa, finché queste condizioni permangono, salva prova contraria.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale per un'utenza domestica si presume, anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente e senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. L'occupazione o la conduzione di un locale per un'utenza non domestica si presume, anche in mancanza dei presupposti di cui al comma 3 e senza possibilità di prova contraria, dalla data di inizio attività comunicata al Registro delle Imprese.
6. La cessazione dell'utenza decorre dal giorno del verificarsi dell'evento, se dello stesso sia data comunicazione al Gestore nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

### **Art.6**

#### **Soggetti passivi**

1. La Tariffa è dovuta dall'utente obbligato, con ciò intendendo chiunque occupi o conduca locali od aree scoperte di cui al successivo art.7, con vincolo di solidarietà tra i conviventi/coabitanti o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso dell'utente obbligato, gli eredi sono obbligati in solido.
2. L'utente obbligato è individuato nel soggetto che ha presentato la denuncia o , in mancanza, nel soggetto intestatario della scheda di famiglia risultante dall'Anagrafe del Comune per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nel soggetto legalmente responsabile dell'attività .
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, l'utente obbligato è

individuato nel soggetto che gestisce i servizi comuni che è quindi responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il Gestore può richiedere all'utente obbligato la presentazione dell'elenco degli occupanti conduttori dei locali ed aree del centro commerciale integrato.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva (alberghi, pensioni, residence, affittacamere e simili) l'utente obbligato è individuato nel soggetto che gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente all'atto amministrativo rilasciato dal competente ufficio pubblico.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi inferiori all'anno, l'utente obbligato rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
6. Nel caso di sub-affitto per periodi inferiori all'anno, l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

#### **Art.7**

#### **Superfici soggette a Tariffa**

1. Sono soggette alla Tariffa le seguenti superfici dei locali ed aree scoperte, coinvolte nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e edilizio, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art.8;
  - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio sono destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale, con riferimento ad esempio:
    - per le utenze domestiche: ai corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.;
    - per le utenze non domestiche: a tutti i locali di servizio comunque direttamente o indirettamente destinati all'esercizio dell'attività;
  - c) le aree coperte, anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo di esempio, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime;
  - d) le aree scoperte utilizzate dalle utenze non domestiche, cioè destinate in modo non occasionale all'esercizio dell'attività, quali a es. i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
  - e) le aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva da privati sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero se occupate abusivamente.
2. Per i locali, la superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è misurata sul filo interno dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte operative è misurata sul loro perimetro interno al netto di eventuali costruzioni che vi insistano. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia rispettivamente

- superiore oppure inferiore o uguale al mezzo mq.
3. Le superfici coperte sono computabili per intero solo qualora abbiano un'altezza pari o superiore a mt.1,5; nei locali con altezza non uniforme si computa la superficie solo per la parte con altezza superiore a 1,5 mt.
  4. In ogni caso, per le unità immobiliari a destinazione abitativa, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.
  5. I locali e le aree nei quali si svolgono attività non domestiche, che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti assimilati agli urbani, sono interamente soggetti alla tariffa in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale peculiarità.

## **Art.8**

### **Locali ed aree escluse dalla Tariffa**

1. Non sono soggette a Tariffa e, quindi, non si computano, le superfici dei locali e delle aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità; tali condizioni devono essere opportunamente riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione fornita contestualmente alla presentazione della denuncia di cui al successivo art.9. Presentano tali caratteristiche:
  - i locali e le aree dove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza quali: centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, serbatoi, cisterne, forni per alimenti e forni e cabine per la verniciatura e cottura, impianti e macchinari automatizzati o a ciclo chiuso, vasche di lavaggio, impianti e macchinari per tintolavanderia;
  - ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt.1,5;
  - solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  - le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 cod.civ., ad eccezione dei locali di portineria e degli alloggi del portiere;
  - la superficie scoperta di balconi e terrazze, le verande non chiuse completamente da strutture fisse ;
  - unità immobiliari adibite a civile abitazione non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete, e nelle quali l'utente non abbia posto la propria residenza;
  - fabbricati inabitabili, inagibili o in ristrutturazione, da dimostrare tramite idonea documentazione, per il periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
  - locali destinati esclusivamente alle funzioni religiose per l'esercizio delle attività di culto ammesse dallo Stato; l'esclusione non si applica ai locali accessori, come ad esempio l'abitazione del sacerdote, le sale di ritrovo e circoli;
  - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alle manifestazioni sportive, sia che si tratti di impianti coperti che scoperti; l'esclusione non si applica ai locali riservati esclusivamente agli allenamenti, alle palestre, agli spogliatoi, i servizi in genere, e le parti riservate al pubblico;
  - le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le

- attività di allevamento e florivivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi; l'esclusione non si applica alle parti delle strutture sanitarie adibite a uffici, magazzini, locali ad uso di depositi, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, eventuali abitazioni e vani accessori, ove si producono rifiuti sanitari assimilati agli urbani ex art. 2 del DPR n.254/03;
  - aree adibite esclusivamente all'accesso, al transito, alla manovra dei veicoli delle stazioni servizio carburanti; l'esclusione non si applica alle aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti ed altri servizi;
  - aree scoperte di transito, manovra e sosta, delle auto di clienti e dipendenti, comunque non finalizzate allo stoccaggio, o alla sosta degli autoveicoli aziendali all'interno del perimetro delle utenze non domestiche;
  - depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiale alla rinfusa o di veicoli da demolire, ove non si ha, di regola, presenza umana.
2. Per i locali e/o le aree scoperte occupati dalle amministrazioni locali, compresa l'amministrazione comunale, a qualunque uso destinate, la tariffa fa carico all'ente stesso.

## **Art.9** **Obbligo di denuncia**

1. I soggetti passivi di cui all'art.6, per le occupazioni e variazioni successive alla data di introduzione della Tariffa, presentano al Gestore, entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia unica dei locali e aree soggetti a tariffa. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Gestore.
2. La denuncia può essere trasmessa al Gestore mediante consegna diretta o invio a mezzo del servizio postale (raccomandata a/r) o fax. E' possibile la presentazione delle denunce in via telematica, tramite professionisti abilitati muniti di firma digitale.
3. La denuncia relativa alle utenze domestiche contiene:
  - a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
  - b) il numero e i dati identificativi degli occupanti dell'alloggio, sia se residenti nel Comune sia se non residenti;
  - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
  - d) gli estremi catastali dell'immobile;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
4. La denuncia relativa alle utenze non domestiche contiene:
  - a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
  - b) i dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice

- fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività e tipo di attività svolto, iscrizione CCIAA, sede legale);
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciati;
  - d) gli estremi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico;
  - e) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
  - f) la data di inizio della occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione.
5. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione della Tariffa siano rimaste invariate. L'utente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione della Tariffa, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 30 giorni dal suo verificarsi.
  6. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
  7. Il Gestore rilascia la ricevuta della comunicazione: nel caso di spedizione postale si considera la ricevuta al giorno indicato con il timbro; nel caso di trasmissione via fax o tramite supporto telematico si considera la ricevuta al giorno indicato dalla specifica modalità di comunicazione.
  8. Per le utenze domestiche iscritte nella anagrafe della popolazione residente nel Comune non vi è obbligo di comunicare la variazione relativa al numero dei componenti il nucleo familiare, qualora tali variazioni siano interne al territorio e alla popolazione del Comune di Livorno. Il Gestore aggiorna l'anagrafe degli utenti (banca dati dei soggetti obbligati) e l'anagrafe degli immobili (banca dati degli oggetti immobiliari) tramite la periodica e diretta trasmissione di dati da parte degli uffici comunali competenti.
  9. Il Gestore può variare direttamente gli elementi che determinano la composizione della Tariffa, qualora le variazioni siano rilevate direttamente da banche dati e registri tenuti da enti pubblici o dai soggetti gestori di altri servizi pubblici, provvedendo a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.
  10. La prima applicazione della Tariffa avviene sulla base dei dati relativi alle denunce già presentate dagli utenti in relazione alla TARSU alla data del 1 gennaio 2006, fatte salve le verifiche ed i controlli che il Gestore intende operare d'ufficio ai sensi del comma precedente.
  11. In tutti i casi in cui le fatture presentino un'incongruenza riguardante la superficie imponibile o la categoria di appartenenza deve essere presentata apposita domanda di riesame a cura dei soggetti economici interessati al Gestore entro il 30 giugno di ogni anno.
  12. La presentazione dell'istanza di cui al comma precedente non sospende i termini per il pagamento della fattura.



## **Titolo III**

### **Criteri di commisurazione della Tariffa**

#### **Art.10**

#### **Determinazione della Tariffa**

1. La Tariffa copre tutti i costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati ed è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. La Tariffa non comprende il servizio relativo agli imballaggi terziari, per i quali le operazioni di ritiro, raccolta e avvio al recupero e/o smaltimento spettano al produttore e utilizzatore che provvede nelle forme ritenute più opportune.

#### **Art.11**

#### **Articolazione della Tariffa**

1. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali ex art. 4 del D.P.R. n.158/99.
3. L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che occupano o conducano i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Per i nuclei domestici non residenti e, quindi, non iscritti all'Anagrafe del Comune di Livorno, gli interessati devono documentare il numero dei componenti il nucleo e le relative variazioni tramite apposita denuncia.
- 3 bis. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 3, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentazione al soggetto Gestore, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta stessa.
4. L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che occupano o conducono, a diverso titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

#### **Art.12**

#### **Commisurazione temporale della tariffa**

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare: l'obbligazione concernente il pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali od aree e perdura fino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa.
2. La denuncia di cessazione d'uso dei locali od aree, nonché quella di variazione che determini un minor importo della Tariffa, devono essere presentate nel termine di trenta giorni dal loro

- verificarsi ed in tal caso hanno effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.
3. Nel caso in cui tali denunce siano presentate successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma producono i loro effetti sulla tariffa dalla data della presentazione tardiva, a meno che l'utente dimostri l'effettiva decorrenza della cessazione e/o variazione oppure che la tariffa è stata corrisposta da altro utente .
  4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno, sono considerate con la prima emissione utile di fattura mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore dell'utente obbligato, si provvede al rimborso nelle modalità indicate dal successivo art.19.

### **Art.13**

#### **Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il relativo nucleo domestico e della superficie occupata o condotta
2. La parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei residenti nell'immobile e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, provvedendo ogni anno alla verifica delle superfici con conseguente adeguamento della parte fissa della tariffa.
3. La parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente di produttività proporzionale al numero dei componenti il nucleo domestico, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99. Detto coefficiente può essere aggiornato su base annua con l'adozione della delibera di definizione delle tariffe.
4. L'applicazione della Tariffa per le utenze domestiche da parte del Gestore, fa riferimento alle risultanze anagrafiche comunali alla data indicata in fattura, a cura del Gestore.
5. I soggetti non residenti nel Comune e titolari di utenza domestica nel perimetro comunale sono tenuti a presentare al Gestore una denuncia, sulla base dei formulari previsti, contenente i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio stesso, che comunque non può essere inferiore al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione integrativa il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella.

Superficie (mq)	Componenti assegnati
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-100	5
Oltre 100	6

6. Nel caso di seconda casa a disposizione nel medesimo comune di residenza il numero degli occupanti corrisponde a quello del relativo stato di famiglia.

#### **Art.14**

#### **Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio – economica del Comune, nonché delle potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. La parte fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente potenziale di produzione di rifiuti per specifica tipologia di attività e alla superficie assoggettabile a Tariffa secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
3. La parte variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente di produttività del rifiuto per tipologia di attività secondo quanto specificato nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
4. Il Gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze o, in alternativa, elabora, sulla base di pesature a campione e di periodici monitoraggi, un sistema presuntivo di calcolo della produzione annua di rifiuti per metro quadrato di ogni singola tipologia di attività.

#### **Art.15**

#### **Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche**

1. Le classi di attività sulla base delle quali classificare le utenze non domestiche sono le seguenti:
  - 1) musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  - 2) cinematografi e teatri
  - 3) autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  - 4) campeggi, impianti sportivi, palestre, distributori carburanti
  - 5) stabilimenti balneari
  - 6) esposizioni, autosaloni
  - 7) alberghi con ristoranti
  - 8) alberghi senza ristoranti
  - 9) case di cura e riposo
  - 10) ospedali
  - 11) uffici, agenzie, studi professionali
  - 12) banche e istituti di credito
  - 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
  - 14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni non deperibili
  - 15) negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gallerie d'arte
  - 16) banchi di mercato beni durevoli
  - 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  - 18) attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- 19) carrozzeria, autofficina, elettrauto
  - 20) attività industriali con capannoni di produzione
  - 21) attività artigianali di produzione beni durevoli specifici
  - 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (anche da asporto), pub.
  - 23) mense, birrerie, hamburgerie
  - 24) bar, caffè, pasticceria.
  - 25) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  - 26) plurilicenze alimentari e/o miste
  - 27) ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
  - 28) ipermercati di generi misti non deperibili (ingrosso e dettaglio di grandi magazzini)
  - 29) banchi di mercato genere alimentari
  - 30) discoteche, night club
  - 31) depositi contenitori
2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche ad una delle classi di attività sopra elencate è effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e autocertificata dall'utente tramite la denuncia. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.
  3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche la Giunta Comunale può individuare, all'interno delle categorie di cui al precedente comma 1, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo a individuare i relativi coefficienti .
  4. La Tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.).
  5. Nel caso di una pluralità di attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, l'applicazione della Tariffa avviene con riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale; nel caso in cui nella visura camerale siano indicati due o più codici attività come principali, per attività principale si intende quella esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione o da apposite verifiche.
  - 5 bis Per le utenze non domestiche costituite da circoli e associazioni all'interno dei cui locali od aree sia svolta anche attività di somministrazione la tariffa è unica ed è riferita all'attività concretamente ed effettivamente esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione o da apposite verifiche.
  - 5 ter. Per le utenze non domestiche che presentino superfici con diversa destinazione d'uso (es. mostra, esposizione) ubicate in luoghi diversi la tariffa applicata segue la destinazione d'uso dei locali così come dichiarato nei registri della CCIAA; per il riconoscimento della doppia tariffa il soggetto deve presentare regolare istanza corredata di una visura camerale dove trovi riscontro la diversa destinazione d'uso dei locali, a prescindere dal codice ISTAT dell'attività principale.
  6. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate vengono associati, ai fini dell'applicazione della Tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
  7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la Tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici

immobiliari, la Tariffa è determinata presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica.

- 7 bis. La tariffa non è dovuta se nella civile abitazione si trova esclusivamente il domicilio fiscale di una ditta e l'attività viene svolta presso un'unità locale, regolarmente denunciata ai fini della tariffa, o presso il richiedente la prestazione.

#### **Art.16**

#### **Utenze non stabilmente attive**

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art 7, comma 3, del D.P.R. n. 158/99, si intendono:
  - a) per le utenze domestiche :

le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo o di utente che risieda o dimori altrove, comunque occupate per un periodo inferiore a 183 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia, indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - b) per le utenze non domestiche :

i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni annui risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Le utenze non stabilmente attive godono, previa esplicita domanda, della riduzione della parte variabile della Tariffa secondo il successivo articolo 20.

#### **Art.17**

#### **Utenze non domestiche temporanee**

- 1 Per utenze non domestiche temporanee si intendono quelle utenze che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per un periodo complessivamente inferiore a 183 giorni annui, anche se ricorrente.
2. Per le utenze non domestiche che concorrono all'organizzazione di mercati o manifestazioni ordinarie, periodiche e ricorrenti, specificamente previste nel contratto di servizio a disciplina dei rapporti tra Comune e Gestore, la misura tariffaria è determinata in base alla Tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla attività economica corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. Per le utenze non domestiche temporanee che concorrono all'organizzazione di manifestazioni od eventi (eventi sportivi, mercati speciali, fiere, iniziative gastronomiche, feste, manifestazioni socio/culturali in genere) non comprese nell'ordinario servizio di raccolta e smaltimento di nettezza urbana previsto nel contratto di servizio a disciplina dei rapporti tra Comune e Gestore, la Tariffa è assorbita da quanto previsto in specifici contratti obbligatori tra il promotore delle manifestazioni (qualora individuabile) o i singoli occupanti ed il Gestore stesso. Il contratto è conforme all'apposito listino prezzi del Gestore ed è

comunque congruo rispetto ai costi che devono essere sostenuti per la pulizia di tutta la superficie interessata.

4. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al Gestore. Il Gestore provvede, sulla base delle informazioni ricevute, all'emissione della fattura ed al conseguente incasso.

#### **Art.18**

#### **Applicazione e riscossione della Tariffa**

1. Il Gestore provvede all'applicazione della Tariffa nei modi e nelle forme consentiti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. Il Gestore, nel rispetto delle vigenti normative, provvede alla riscossione della Tariffa con le modalità ritenute più valide e convenienti. Tali modalità sono comunicate annualmente e preventivamente al Comune, in occasione della presentazione del Piano Finanziario.
3. L'ammontare annuo della Tariffa è comunque suddiviso in non meno di tre rate, ferma restando la facoltà dell'utente di procedere al saldo in una unica soluzione.
4. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella stessa, tramite gli uffici postali, gli sportelli bancari abilitati, gli uffici del concessionario alla riscossione se individuato, le casse aziendali se attive e la domiciliazione bancaria/postale.
5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo. Nel caso di invio di solleciti di pagamento il Gestore provvederà all'addebito delle spese del procedimento. Nel caso che il pagamento non avvenga entro trenta giorni dalla scadenza, il Gestore avvia le procedure di riscossione coattiva o tramite ruolo ai sensi del DPR 602/1973 o tramite procedimento ingiuntivo.
6. Il Gestore può concedere, su motivata richiesta dell'utente da presentarsi entro la scadenza del termine di pagamento, la dilazione del pagamento della fattura in tre rate mensili di pari importo, di cui la prima da pagarsi alla scadenza della fattura. L'importo dovuto relativo al pagamento rateizzato è soggetto agli interessi di cui al comma precedente.

#### **Art.19**

#### **Rimborsi**

1. Nei casi in cui l'utente abbia sostenuto pagamenti della Tariffa superiori alla somma dovuta, e non sia possibile procedere a successivi conguagli compensativi per cessazione dell'utenza, il Gestore dispone il rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Il rimborso o il conguaglio compensativo della Tariffa sono calcolati facendo riferimento al giorno successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva e documentata comunicazione al Gestore.
3. L'utente può richiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del pagamento. Sulle somme da restituire all'utente

- spettano gli interessi legali secondo la misura dell'art.1284 del codice civile.
4. La cessazione dell'utenza è comunque ritenuta certa dal momento del subentro, per i medesimi locali o aree, di un nuovo soggetto passivo.

## **Titolo IV**

### **Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni,**

#### **Art.20**

#### **Riduzioni ad utenze non stabilmente attive**

1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive di cui al precedente art.16 è applicata la riduzione del 50% per cento della parte variabile della Tariffa. La riduzione viene applicata a seguito di una specifica dichiarazione - anche contestuale a quella di cui al precedente art. 9 - da parte dell'utente riguardo all'uso temporaneo dei locali e delle aree e contenente la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato. Il Gestore ha facoltà di verificare le dichiarazioni raccolte provvedendo a successivi controlli.
2. Alle utenze non domestiche non stabilmente attive di cui al precedente art.16 è applicata la riduzione del 50% per cento della parte variabile della Tariffa. La riduzione viene applicata a seguito di una specifica dichiarazione – anche contestuale a quella di cui al precedente art. 9 - da parte dell'utente riguardo all'uso temporaneo dei locali e delle aree documentata con copia della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalle competenti autorità pubbliche. Il Gestore ha facoltà di verificare le dichiarazioni raccolte provvedendo a successivi controlli.
- 2 bis. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive deve essere presentata una dichiarazione che autocertifichi la situazione senza l'obbligo di presentare copia del titolo autorizzativi (omettendo la presentazione dei documenti previsti dall'attuale regolamento).
3. L'utente è obbligato a denunciare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della Tariffa ridotta. In difetto, previo accertamento del Gestore, si provvede al recupero della Tariffa a decorrere dal momento in cui sono venute meno dette condizioni.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo e dai seguenti artt.21, 22 e,23, qualora concorrenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'80% della parte variabile della Tariffa.

#### **Art.21**

#### **Riduzione ad utenze situate fuori dall'area di raccolta**

1. Nel regolamento di cui al precedente art. 3, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta e le modalità di espletamento del servizio nelle zone con insediamenti sparsi.
2. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti situati fuori dalla area di raccolta sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di igiene urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori più vicini.

3. Agli occupanti o conduttori di locali e aree situate fuori dall'area di raccolta definita dal Regolamento comunale di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, è riconosciuta una riduzione pari al 50% della Tariffa.
4. La Carta dei Servizi disciplinerà le fattispecie di carenza o grave irregolarità nell'erogazione del servizio che potranno dar luogo, previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore, ad una riduzione sulla parte fissa della tariffa, limitatamente al periodo del perdurare del disservizio stesso.

#### **Art.22**

#### **Agevolazioni incentivanti la raccolta differenziata di RSU**

1. Per l'applicazione delle riduzioni previste dall'art.7. del DPR n. 158/99, attuativo dell'art 49 comma 10 del D.lgs.n.22/97, il Gestore del servizio, nella formulazione dei piani finanziari da approvarsi dal Comune, individua gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di produzione dei rifiuti, tenuto conto dell'incremento naturale della loro produzione, da porsi a base della modulazione della tariffa.
2. Al raggiungimento di tali obiettivi è legata l'applicazione della percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa individuata, per ogni anno, dal Comune in sede di approvazione delle tariffe.

#### **Art.23**

#### **Agevolazioni incentivanti il recupero di RSAU**

1. In attuazione dell'art. 49, comma 14 del D.lgv.22/97 sono previste agevolazioni a favore delle utenze non domestiche ad incentivo dell'avvio diretto al recupero di RSAU.
2. L'agevolazione incentivante produce una riduzione della parte variabile della Tariffa in funzione della quantità di rifiuti assimilati, esclusi gli imballaggi terziari, che il produttore dimostri di aver autonomamente avviato al recupero.
3. Al fine di ottenere la suddetta agevolazione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Gestore, entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del MUD, una dichiarazione, con allegato lo stesso MUD ovvero formulari alternativi previsti dalla vigente normativa, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e di quelli avviati al recupero nell'anno precedente e l'indicazione del soggetto al quale gli stessi rifiuti sono stati conferiti.
4. L'agevolazione incentivante è determinata dal competente organo comunale su proposta del Gestore, in sede di adozione delle tariffe, riportando la quantità annuale dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere effettivamente avviato al recupero alla quantità annuale presunta di rifiuti prodotti della categoria economica di appartenenza, fino a concorrenza di un massimo del 60% della parte variabile della Tariffa.
5. La determinazione della agevolazione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo su richiesta del produttore da presentarsi, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del MUD e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti per la quota variabile.



## **Art.24**

### **Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico**

1. A partire dall'anno 2007, il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e sulla base degli indicatori ISEE, concede agevolazioni ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, per il pagamento totale o parziale della Tariffa. Tali agevolazioni si articolano in esenzione e riduzione del 50% della tariffa per i nuclei familiari con indicatore ISEE le cui soglie saranno determinate con provvedimento della Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe di cui all'art.4, comma 2.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente risulti da attestazione rilasciata dall'INPS o da altri enti convenzionati e non sia superiore agli importi stabiliti con le modalità di cui al comma precedente.
3. Per ottenere l'agevolazione, l'utente deve presentare all'ufficio comunale competente per l'ISEE specifica istanza corredata dall'attestazione ISEE, entro il 31 ottobre a valere per l'anno successivo. Detto ufficio, entro il 30 novembre, provvede a dare opportuna segnalazione al Gestore delle istanze ritenute idonee. Il Gestore emette a carico del Comune la fatturazione della Tariffa relativa all'anno successivo alla presentazione dell'istanza in misura equivalente all'agevolazione riconosciuta al singolo utente.
4. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni che legittimano il beneficio. Quando queste vengono a cessare, l'utente deve presentare all'ufficio comunale competente la comunicazione attestante il venir meno delle condizioni richieste per l'agevolazione che, in questo caso, si esaurirà a decorrere dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui sono venute meno. Detto ufficio, entro il 30 novembre, provvede a dare opportuna segnalazione al Gestore del venir meno delle agevolazioni già concesse.
5. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.
6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferiscono le esenzioni o riduzioni tariffarie predette.

## **Titolo V**

### **Controlli**

## **Art.25**

### **Poteri di controllo**

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad assicurare una corretta applicazione della Tariffa. A tale scopo può:
  - rivolgere agli utenti invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, a fornire chiarimenti in merito agli elementi che incidono sulla determinazione della Tariffa e a rispondere a questionari relativi a dati ed elementi specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - utilizzare dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad enti pubblici o soggetti

economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze , nonché raccogliere dati relativi a singole utenze presso gli enti che gestiscono le forniture di energia elettrica, gas ed acqua:

- in caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma precedente il Gestore, tramite personale incaricato e munito di apposita autorizzazione, può accedere agli immobili soggetti a tariffazione per rilevarne la superficie e la destinazione, previo avviso da comunicare al domicilio dell'interessato almeno 5 giorni prima della verifica, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali, in luogo dell'accesso, si utilizzeranno le dichiarazioni dei responsabili del relativo organismo.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
  3. Per le operazioni di controllo, il Gestore ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente, di soggetti pubblici o privati di provata affidabilità o competenza con i quali il Gestore può stipulare apposite convenzioni.
  4. Al fine di una corretta individuazione delle utenze gli uffici comunali sono impegnati a trasmettere al Gestore, periodicamente e, per quanto possibile, a mezzo collegamento telematico:
    - a) le autorizzazioni per le occupazioni di aree pubbliche;
    - b) ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
    - c) i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
    - d) i provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse od itineranti;
    - e) quanto altro possa essere utile al gestore per l'identificazione delle utenze.

## **Art.26**

### **Esito dei controlli e dovere di comunicazione**

1. L'esito dei controlli effettuati, qualora comporti variazione nell'applicazione della Tariffa, è tempestivamente comunicato agli utenti interessati mediante mezzi che attestino l'avvenuto ricevimento.
2. L'utente ha facoltà di trasmettere al Gestore, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, osservazioni documentate in merito agli esiti dei controlli operati e a eventuali discordanze con la situazione di fatto, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la revisione della posizione accertata oggetto della comunicazione. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento di dette osservazioni documentate, il Gestore comunica all'utente interessato, mediante mezzi che attestino l'avvenuto ricevimento, l'eventuale rigetto delle precisazioni fornite.
3. Decorso il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il Gestore provvede al compimento degli atti necessari al recupero della Tariffa non versata, nel rispetto della vigente normativa.
4. I risultati dell'attività di controllo non possono essere utilizzati per accertare periodi oltre i cinque anni antecedenti quello in cui viene accertata la violazione alle norme del presente regolamento.

## **Art.27**

### **Omissioni, violazioni e penalità**

1. In caso di omessa presentazione della denuncia di inizio utenza, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della Tariffa. L'inizio dell'occupazione o conduzione di locali ed aree è presunto dal 1 gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, fatte salve diverse valutazioni basate sugli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli. Fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziati elementi, la tariffa è calcolata per le utenze domestiche su mq. 100 e 3 componenti presunti, mentre, per le utenze non domestiche, in riferimento alla superficie media cittadina della categoria di appartenenza. Sulle somme corrispondenti alla Tariffa pregressa, il Gestore calcola, a titolo di risarcimento per il danno finanziario subito, il saggio legale di interesse aumentato di tre punti percentuali, una maggiorazione, a titolo di rimborso per le spese di accertamento, pari al 100% della stessa Tariffa e comunque non inferiore a 100,00 €.
2. Nel caso di presentazione oltre i termini stabiliti della prescritta denuncia il Gestore, in aggiunta alla tariffa dovuta, applicherà all'utente a titolo di risarcimento per il danno finanziario gli interessi calcolati su base annua pari a saggio legale d'interesse, se il ritardo non supera 30 giorni e al saggio legale aumentato di tre punti percentuali se il ritardo supera i 30 giorni
3. In caso di inesattezza o infedeltà dei dati forniti dall'utente con la denuncia, sulla base dei quali l'applicazione della Tariffa abbia subito una diminuzione rispetto al dovuto, il Gestore, calcola sulle somme corrispondenti alla Tariffa pregressa e non pagata, a titolo di risarcimento per il danno finanziario subito, il saggio legale di interesse aumentato di tre punti percentuali, una maggiorazione, a titolo di rimborso per le spese di accertamento, pari al 50% della stessa Tariffa e comunque non inferiore a € 100,00

## **Art.28**

### **Sanzioni amministrative**

1. Per le violazioni agli obblighi stabiliti dal presente regolamento si applicano inoltre le sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D.lgs.n. 267/00, da un minimo di €.25 a un massimo di €. 500.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689, da parte del Dirigente comunale competente.

## **Art.29**

### **Termine di prescrizione**

1. La richiesta di pagamento della Tariffa non corrisposta, degli interessi per il risarcimento del danno finanziario subito, delle eventuali maggiorazioni per il rimborso delle spese di accertamento sostenute, deve essere effettuata dal Gestore entro il termine di cinque (5) anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art.2948 del codice civile.

## **Titolo VI**

### **Norme transitorie e finali**

#### **Art.30**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al capo III del D.lgs. 15.11.1993 n.507.
2. L'attività di accertamento e riscossione della TARSU, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2005, continuano ad essere effettuati dal Comune, anche successivamente al termine di cui al precedente comma 1.
3. A far data del 1/1/2006 il gestore assumerà come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini TARSU; i relativi dati sono trasmessi dal Comune su supporto informatico. Con le stesse modalità il Comune trasmetterà al Gestore i dati relativi ai successivi accertamenti della tassa. Analogamente il Gestore trasmetterà all'Ufficio comunale competente i dati relativi ad accertamenti dai quali risultino presupposti impositivi ai fini della TARSU per annualità precedenti il 2006.
4. Gli utenti hanno facoltà di presentare al Gestore denunce di variazione delle situazioni contributive già denunciate ai fini dell'applicazione della TARSU fino al 30 giugno 2006 senza che ciò comporti il calcolo degli interessi, delle maggiorazioni e delle penalità previste al precedente art.26.
5. Fino al 31 dicembre 2006 non si applicano le sanzioni amministrative previste per il ritardo della presentazione della denuncia originaria o di variazione.
6. Le disposizioni in materia di agevolazioni incentivanti la raccolta differenziata di RSU di cui al precedente art.22 si applicano a partire dall'esercizio tariffario 2007 sulla base dei risultati di raccolta differenziata relativi anche ad una frazione dell'esercizio 2006.
7. Per l'anno 2006, per le agevolazioni per grave disagio sociale ed economico continuano ad applicarsi in via transitoria le previsioni dell'art.6 ("Esenzioni e Riduzioni") del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani.

#### **Art. 31**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2008.